

DDL Misure per favorire l'indipendenza degli organi di controllo degli enti strumentali e di altre strutture provinciali: modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)", e di altre leggi provinciali che regolano la materia

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono inserite le parole: "Le cariche di componente negli organi di controllo non sono cumulabili."
2. La rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina negli organi di amministrazione".
3. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Procedura di nomina negli organi di controllo

1. I componenti degli organi di controllo nominati dalla Giunta provinciale, tranne quelli designati da altri soggetti, sono estratti a sorte da un elenco formato dalla Giunta, nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti da questa legge. Non si applica l'articolo 3, tranne i commi 6 e 7.
2. Un regolamento approvato dopo aver sentito la competente commissione del Consiglio provinciale stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, anche in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 13."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale n. 6 del 1981 è sostituito dal seguente:
"La gestione finanziaria del servizio è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:
"1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale ed è formato da tre componenti, di cui uno designato dal consiglio di amministrazione dell'università."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 11 del 1995 le parole: ", di cui un revisore designato dalle minoranze del Consiglio provinciale" sono soppresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogata.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogata.

2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 35 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogata.

Art. 7

Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "dalla Giunta provinciale, uno dal Consiglio provinciale su indicazione delle minoranze consiliari e uno" sono soppresse.